

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

16/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

La competenza alla nomina del nucleo di valutazione spetta al Consiglio Comunale – TAR Campania n. 1510 del 28 marzo 2012	2
Art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003 – Utilizzo graduatorie di altre amministrazioni, modalità di definizione degli accordi tra gli Enti – Ministero dell’Interno, parere del 13 febbraio 2012	2
Publicato il decreto 5 aprile 2012 di aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell’imposta municipale.	3
Impugnazione sanzioni disciplinari – Applicabilità art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico – Ministero del Lavoro – Interpello n. 11/2012	4
Istituiti i codici tributo per il versamento dell’IMU e ricodifica codici tributo per il versamento ICI – Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 35/E – Modifiche al modello di delega di versamento F24	5

La competenza alla nomina del nucleo di valutazione spetta al Consiglio Comunale – TAR Campania n. 1510 del 28 marzo 2012

Secondo il TAR Campania dal combinato disposto dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009 e dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, discende la regola che la competenza alla nomina del nucleo di valutazione spetta al consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, e non al sindaco, che è semplicemente l'organo responsabile dell'amministrazione generale del comune ed il suo massimo rappresentante.

Osserva il Collegio che, se a termini dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009 l'organismo di valutazione deve essere nominato "dall'organo di indirizzo politico-amministrativo", d'altra parte è la stessa legge, con l'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che qualifica espressamente come organo di indirizzo politico-amministrativo il consiglio comunale, con la conseguenza di individuare per le amministrazioni comunali tale organo come quello competente alla nomina.

Tale esegesi, tra l'altro, è in linea con il principio secondo cui la competenza attribuita ai consigli comunali è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatica o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, se letto alla luce del chiaro enunciato dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2009, che attribuisce appunto all'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente anche compiti di alta programmazione in materia di miglioramento della performance.

Art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003 – Utilizzo graduatorie di altre amministrazioni, modalità di definizione degli accordi tra gli Enti – Ministero dell'Interno, parere del 13 febbraio 2012

L'art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003, ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, e quindi anche agli enti locali, la possibilità di attingere a graduatorie tuttora valide di altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti.

Al fine di garantire il rispetto dei principi generali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, il legislatore ha individuato, quindi, nell'accordo tra le amministrazioni il presupposto necessario.

La graduatoria deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del bando di concorso. Inoltre, la medesima deve riguardare concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del posto che si intende coprire.

Secondo il Ministero la normativa sopra richiamata, disciplinante la materia de qua, non stabilisce alcuna modalità di rilascio della prescritta autorizzazione né indica i soggetti competenti a formulare la relativa richiesta e il successivo rilascio, fatte salve le autonome determinazioni degli enti inserite nei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Publicato il decreto 5 aprile 2012 di aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale.

Con il decreto 5 aprile 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2012, vengono individuati i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

I coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2012 = 1,03; per l'anno 2011 = 1,07;
per l'anno 2010 = 1,09; per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,14; per l'anno 2007 = 1,18;
per l'anno 2006 = 1,21; per l'anno 2005 = 1,25;
per l'anno 2004 = 1,32; per l'anno 2003 = 1,36;
per l'anno 2002 = 1,41; per l'anno 2001 = 1,45;
per l'anno 2000 = 1,49; per l'anno 1999 = 1,52;
per l'anno 1998 = 1,54; per l'anno 1997 = 1,58;
per l'anno 1996 = 1,63; per l'anno 1995 = 1,68;
per l'anno 1994 = 1,73; per l'anno 1993 = 1,76;
per l'anno 1992 = 1,78; per l'anno 1991 = 1,81;
per l'anno 1990 = 1,90; per l'anno 1989 = 1,99;
per l'anno 1988 = 2,07; per l'anno 1987 = 2,25;
per l'anno 1986 = 2,42; per l'anno 1985 = 2,59;
per l'anno 1984 = 2,77; per l'anno 1983 = 2,94;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11.

Impugnazione sanzioni disciplinari – Applicabilità art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico – Ministero del Lavoro – Interpello n. 11/2012

Il Ministero del Lavoro con risposta ad interpello del 10 aprile 2012 in relazione al termine entro il quale può essere impugnata davanti l'ufficio provinciale del lavoro la sanzione disciplinare di un pubblico dipendente, stante l'inapplicabilità dell'art. 7 della L. n. 300/1970.

Alla luce delle modifiche apportate dall'art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009 agli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento.

Per quanto concerne il procedimento di impugnazione delle sanzioni disciplinari, l'abrogazione dell'art. 56, T.U. n. 165/2001 ha comportato per i dipendenti pubblici il divieto di ricorrere al collegio di conciliazione, istituito presso la Direzione provinciale del lavoro, con le modalità previste dall'art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970.

Occorre, tuttavia, sottolineare che la L. n. 183/2010 ha introdotto alcune modifiche in merito alla disciplina della conciliazione ed arbitrato nelle controversie in materia di lavoro.

In proposito, si evidenzia che in virtù dell'abrogazione da parte dell'art. 31, comma 9, degli artt. 65 e 66, D.Lgs. n. 165/2001, le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c. risultano esperibili altresì da parte dei dipendenti del settore pubblico in relazione alle controversie di lavoro.

Il nuovo tentativo di conciliazione (facoltativo) avendo una disciplina di fonte legale non subisce la preclusione di cui all'art. 55, comma 3, già citato e di conseguenza la portata generale della disciplina ne consente l'applicabilità alle ipotesi di impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti.

Appare, inoltre, necessario specificare con particolare riferimento all'art. 412 c.p.c., nella parte in cui consente la risoluzione della lite in via arbitrale, che risulta compatibile con quanto disposto dall'art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale le sanzioni disciplinari non possono essere impugate di fronte ai collegi arbitrali di disciplina. Quest'ultima preclusione, infatti, attiene esclusivamente a questi particolari organismi arbitrali istituiti presso ciascuna amministrazione.

In conclusione le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugate sia attraverso l'esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando comunque l'esperibilità dell'azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.

Istituiti i codici tributo per il versamento dell'IMU e ricodifica codici tributo per il versamento ICI – Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 35/E – Modifiche al modello di delega di versamento F24

Con risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all' istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24", dell'imposta municipale propria ed alla ricodifica dei codici tributo per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili. Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE";
- "3913" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";
- "3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";
- "3915" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO";
- "3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
- "3917" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO";
- "3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";
- "3919" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO";
- "3923" - denominato "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
- "3924" - denominato "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".

Inoltre, i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002 per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sono così ricodificati:

- da "3901" a "3940" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale";
- da "3902" a "3941" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli";
- da "3903" a "3942" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili";
- da "3904" a "3943" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati".
- i codici "3901", "3902", "3903" e "3904" non sono più utilizzabili.

I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli interessi e sanzioni relativi all'imposta comunale sugli immobili restano invariati.

Per l'adeguamento all'istituzione dell'IMU inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto a modificare il modello di delega di versamento unificato (F24) con provvedimento del 12 aprile 2012 .

Per consentire lo smaltimento delle scorte dei modelli preesistenti, l'Agenzia informa che l'obbligo di utilizzo del nuovo modello "F24" cartaceo è stato differito alla data del 1° giugno 2013, ferma restando la possibilità di utilizzare il nuovo modello cartaceo, reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Bergamo, 17 aprile 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord